

**CONVENZIONE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ORGANISMO INTERCOMUNALE
PER LA GESTIONE DEL SISTEMA VI.SO.RE**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, presso _____

Tra i sottoindicati Enti:

- Comune di _____, in persona di _____, in esecuzione D.C.C. n. _____;
- Comune di _____, in persona di _____, in esecuzione D.C.C. n. _____;
- (etc.)

PREMESSO:

- che il 23.11.2007, durante un incontro del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso il Comune di Gorgo al Monticano, alla presenza dei rappresentanti della Procura della Repubblica di Treviso, della Regione Veneto e dei Comuni ricadenti nella giurisdizione del Comando della Compagnia Carabinieri di Conegliano, la Provincia di Treviso ha assunto l'impegno di curare l'elaborazione e di provvedere alla successiva attuazione di un progetto volto alla creazione di un sistema di video-sorveglianza in rete di area vasta;
- che con deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 3199 del 28.10.2008 è stato assegnato alla Provincia di Treviso un contributo straordinario destinato alla realizzazione del primo stralcio del progetto, denominato "Progetto di videosorveglianza provinciale – Video-Sorveglianza in Rete nel Trevigiano Vi.So.Re. Trevigiano" e che con successiva D.D.R. n. 12 del 4.11.2008 sono stati impegnati i relativi fondi;
- che con decreto del Ministero dell'Interno del 2.12.2009 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati ai sensi dell'art. 61 della legge n. 133/2008 e che successivamente, in data 29.12.2009, la Prefettura di Treviso, su delega del Ministero dell'Interno, e il Comune di Gorgo al Monticano hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto la realizzazione di iniziative per la sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico;
- che con D.G.R. n. 2129 del 7.09.2010 la Regione del Veneto ha destinato i fondi già stanziati ai restanti 16 comuni (compreso il Comune di Vittorio Veneto nel frattempo aggregatosi);
- che successivamente, in data 24.10.2010, la Regione medesima e la Provincia di Treviso hanno siglato una convenzione per l'attuazione del progetto denominato "Progetto di videosorveglianza provinciale – videosorveglianza in rete nel trevigiano – VI.SO.RE" e che, in data 29.10.2010, il Prefetto di Treviso ha preso atto di detta convenzione, assicurando la propria supervisione alla relativa attuazione;
- che in data 21.10.2015 è stato siglato il Protocollo d'intesa per la gestione del sistema "Videosorveglianza in rete nel trevigiano – VI.SO.RE" tra il Prefetto di Treviso, il Procuratore della Repubblica di Treviso, il Presidente della Provincia di Treviso, il Questore di Treviso, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Treviso, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso ed i Sindaci dei Comuni di: (Gruppo A) Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Portobuffolè, Salgareda; (Gruppo B) Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Ormelle, Ponte di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto;
- che con nota n. 1220 del 9.12.2015, in attuazione del predetto Protocollo d'intesa, il Questore di Treviso ha fornito determinazioni circa l'utilizzo strategico del sistema e le relative procedure operative;
- che ai sensi dell'art. 4 del Protocollo d'intesa in parola i Comuni firmatari si sono impegnati alla costituzione di un Organismo intercomunale per la gestione del sistema VI.SO.RE. nel rispetto delle previsioni ivi contenute;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- OGGETTO E FINALITÀ

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, ha per oggetto la costituzione di un Organismo unitario Intercomunale per la gestione del Sistema VI.SO.RE, così come previsto dall'articolo 4 del Protocollo d'intesa per la gestione del sistema "Videosorveglianza in rete nel trevigiano – VI.SO.RE" sottoscritto in data 21 ottobre 2015 presso la Prefettura di Treviso, tra i rappresentanti di:

Procura della Repubblica, Prefettura di Treviso, Provincia di Treviso, Questura di Treviso, Guardia di Finanza di Treviso, Carabinieri di Treviso e Comuni di: Gruppo A) Cessalto, Chiarano, Fontanelle, Gaiarine, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Oderzo, Portobuffolè, Salgareda; Gruppo B) Cimadolmo, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Ormelle, Ponte di Piave, San Fior, San Pietro di Feletto, San Polo di Piave, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana, Vazzola, Vittorio Veneto.

L'Organismo intercomunale sovrintende alla gestione del sistema VI.SO.RE per conto dei Comuni firmatari della presente convenzione.

Il presente accordo persegue l'obiettivo generale di accrescere il livello di sicurezza nel territorio dei Comuni sottoscrittori, potenziando gli strumenti a supporto dell'azione delle Forze di Polizia volta alla prevenzione ed al contrasto di attività criminose nel quadro di rapporti interistituzionali di leale collaborazione per la costituzione di un sistema integrato di sicurezza pubblica.

ARTICOLO 2 - ORGANISMO UNITARIO INTERCOMUNALE

L'Organismo unitario intercomunale è composto dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

L'Organismo si riunisce validamente con la presenza, anche per delega, di almeno la metà dei propri membri, in prima convocazione, e di almeno un terzo, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo rispetto alla prima convocazione.

L'Organismo delibera a maggioranza dei presenti alla riunione.

La Provincia di Treviso nella persona del Presidente o di un suo delegato partecipa alle riunioni dell'Organismo con funzioni consultive, referenti e di assistenza.

L'Organismo intercomunale definisce l'orario ordinario di funzionamento delle sale intercomunali in funzione delle risorse umane disponibili.

ARTICOLO 3 - PRESIDENTE DELL'ORGANISMO UNITARIO INTERCOMUNALE

L'Organismo nella prima riunione, convocata dal Sindaco della Città di Conegliano, elegge al suo interno il Presidente, il quale assume il ruolo di referente e interlocutore nei rapporti con gli altri soggetti istituzionali partecipanti al sistema VI.SO.RE. per ogni aspetto gestionale di pertinenza dei Comuni o che comunque comporti il coinvolgimento degli stessi.

In particolare spetta al Presidente dell'Organismo unitario intercomunale la rappresentanza dei Comuni sottoscrittori in seno al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per tutte le questioni inerenti la gestione del sistema VI.SO.RE nonché la comunicazione al Prefetto di Treviso dell'eventuale costituzione delle sale operative pluricomunali di Polizia Locale di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 4 - COMITATO TECNICO

Nella prima riunione l'Organismo nomina altresì un Comitato Tecnico, il quale, entro 60 giorni dalla sua costituzione, provvederà alla stesura di un protocollo operativo per esaminare ed elaborare nel dettaglio le varie questioni inerenti all'organizzazione ed alla gestione del sistema di videosorveglianza da sottoporre all'Organismo unitario intercomunale per le proprie successive deliberazioni.

Al predetto Comitato Tecnico inoltre l'Assemblea dei Sindaci affida i compiti di supervisione della gestione operativa delle strumentazioni del sistema VI.SO.RE. ed in tale veste, il Comitato Tecnico riferisce all'Assemblea dei Sindaci in merito ad eventuali problematiche di carattere tecnico o

gestionale del sistema di videosorveglianza, nonché formula proposte volte ad ottimizzarne la relativa gestione.

ARTICOLO 5 - SALE OPERATIVE PLURICOMUNALI DI POLIZIA LOCALE

Eletto il Presidente l'Organismo unitario intercomunale, previa acquisizione del protocollo operativo di cui all'articolo 4, procede alla verifica delle condizioni per la creazione delle sale operative pluricomunali di Polizia Locale di cui all'articolo 10 del Protocollo d'Intesa in premessa citato e, in caso di riscontro positivo, ne delibera l'istituzione, individuandole negli uffici delle Polizie Locali che per dimensione organizzativa sono maggiormente idonee ad assolvere tale compito.

Stabilisce inoltre, le modalità con cui i Comuni che fanno capo alle sale operative pluricomunali devono concorrere, con il proprio personale di vigilanza, al disimpegno dei maggiori carichi operativi derivanti agli Enti prescelti come sedi delle strutture pluricomunali.

Individua, altresì, oltre ai Comuni aderenti a ciascuna sala, le funzioni effettivamente assegnate ed i soggetti incaricati delle medesime, anche ai fini del rispetto della riservatezza dei dati personali.

ARTICOLO 6 - ONERI A CARICO DEI SINGOLI COMUNI CONVENZIONATI

I singoli Comuni aderenti al presente accordo sono i diretti utilizzatori degli impianti per la videosorveglianza generica di contesto ed in tale veste assumono gli impegni operativi di seguito indicati.

Ogni singolo Comune assume la custodia degli impianti presenti nel proprio territorio, che deve essere svolta con riferimento agli apparati funzionali tanto della videosorveglianza generica di contesto quanto al rilevamento dei veicoli in transito, eccezion fatta per quelli ubicati all'interno dei presidi delle forze di Polizia statali.

Ciascun Comune, quale custode dei suddetti beni, è tenuto alla vigilanza sulle apparecchiature di campo allo scopo di evitare danni alle stesse e di impedirne la manomissione e l'illecita asportazione; sono a carico degli stessi Comuni gli eventuali oneri per il ripristino delle apparecchiature danneggiate, installate all'interno del territorio comunale, non coperti dalla garanzia e dal servizio manutentivo.

Sono posti a carico di ciascun Comune i costi del servizio di manutenzione degli impianti, comprensivi dei costi per i guasti ed i malfunzionamenti, al termine della copertura fornita dalla Provincia di Treviso in conformità a quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 7 - RUOLO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

I Comuni convenzionati danno atto che la Provincia di Treviso provvederà, mediante appositi apparati tecnologici installati presso la propria sede, al monitoraggio della rete al fine di controllarne il corretto funzionamento.

Danno atto altresì che la Provincia sovrintenderà all'installazione ed alla messa a regime degli impianti ed apparati e provvederà, per il tramite dell'appaltatore, ad avvenuta attivazione del sistema, a garantire il servizio di manutenzione degli impianti e dei collegamenti per il periodo di 5 anni post collaudo, con esclusione degli interventi da guasti o malfunzionamenti non coperti da garanzia.

ARTICOLO 8 - DURATA

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 2, allo scadere del primo quinquennio, i Comuni sottoscrittori, valutato lo stato d'uso dell'impianto, l'efficienza delle ottiche installate nonché l'attualità, l'efficacia e l'efficienza dell'infrastrutture di rete, possono rinnovare la presente Convenzione per ulteriori 5 anni assumendosi in quota parte tutti gli oneri di alimentazione, connettività, manutenzione e riparazione guasti dell'intera infrastruttura.

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti aderenti.

La convenzione può essere rinnovata dagli Enti aderenti, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari.

ARTICOLO 9 - RECESSO E SCIoglIMENTO

Ciascun Ente convenzionato può esercitare, prima della scadenza naturale, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare da comunicare al Presidente dell'Organismo unitario intercomunale entro il 30 giugno.

Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione e sono a carico del Comune interessato tutti gli oneri conseguenti al recesso medesimo.

La convenzione può cessare inoltre, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni convenzionati la volontà di procedere al suo scioglimento. L'atto di scioglimento è deliberato dagli organi deliberativi degli Enti e contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi.

ARTICOLO 10 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia al Protocollo d'Intesa in premessa citato, alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

ARTICOLO 11 - ESENZIONI PER BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente scrittura privata gode dell'esenzione del bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, Allegato B, art. 16 e del decreto ministeriale 20 agosto 1992, mentre non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell'articolo 1 della Tabella "Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione" allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.